

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento: RIMINI CALCIO S.P.A.

Giudice Delegato: Dott. Guido Federico

Curatore: Dott. Mario Ferri

Il Giudice Delegato

- letta l'istanza presentata in data 14.04.1994 del curatore per procedere alla vendita del complesso aziendale dei beni di pertinenza della società "Rimini Calcio S.p.a."

rilevato


che appare opportuno provvedere alla vendita unitaria della azienda di pertinenza della procedura ai fini del mantenimento del titolo sportivo, ed attesa la non convenienza della vendita separata dei singoli beni che la compongono con conseguente smembramento dell'azienda medesima;

presa visione

del parere favorevole espresso dal Comitato dei Creditori nel corso dell'udienza del 14.04.1994, in ordine alla vendita unitaria dei beni medesimi ed alle modalità di acquisizione delle offerte;

ritenuto

che la stessa natura dell'azienda in oggetto impone la vendita con il sistema dell'incanto al fine di assicurare il massimo grado di trasparenza e di certezza nei comportamenti



degli interessati all'acquisto;

che le modalità di individuazione dell'aggiudicatario dovranno esaurirsi in un unico esperimento di vendita, attesa la non praticabilità di una prolungata gestione provvisoria da parte degli organi della procedura;

visti ed applicati

gli artt. 104, comma II°, 105, 106, r.d. 267/42 e gli artt. 534, 540, 587 cod. proc. civ. e 177 disp. att. c.p.c.;

ordina

procedersi alla vendita del complesso aziendale di pertinenza del fallimento Rimini Calcio S.p.a. con il sistema delle plurime offerte pubbliche, da realizzarsi secondo le modalità di seguito indicate, il 30.04.1994 ad ore 11, presso l'aula di udienza del Tribunale.

#### 1 OGGETTO

- a) Beni mobili ed attrezzature varie come meglio descritti dell'inventario e nella perizia in atti;
- b) successione nei contratti aventi ad oggetto il diritto alle prestazioni sportive dei tesserati e diritti conseguenziali, il tutto come meglio descritto nella stima depositata in cancelleria in data 14.04.1994, con ripristino a cura degli organi della procedura delle ragioni di corrispettività a favore dei tesserati, e conseguente pagamento degli stipendi maturati in favore dei tesserati medesimi fino alla data della vendita;

c) accollo da parte dell'aggiudicatario del mutuo federale della società fallita di L.203.269.174 da effettuarsi con pagamento rateale, che costituisce il presupposto necessario ai fini del mantenimento del titolo sportivo e della iscrizione al campionato di lega con immediata liberazione del fallimento dal debito relativo;

d) successione nei contratti pendenti, relativi all'esercizio dell'impresa come attualmente esistenti, fermo restando a carico della procedura le passività maturate e maturande di competenza per il periodo anteriore alla vendita, fatta salva la facoltà di non subentro del curatore ex art.72 L.F. per quei rapporti che non rivestono caratteri di utilità e di convenienza per il cessionario, con esclusione dei tesserati F.I.G.C.;

e) i rapporti di lavoro subordinato non sportivo si intenderanno sciolti alla consegna dell'azienda con l'obbligo del curatore di provvedere agli atti di risoluzione;

f) la vendita sarà comprensiva degli archivi ed in genere di tutti i diritti necessari ed utili ai fini della continuazione dell'attività esercitata dall'impresa fallita, se ed in quanto esistenti e disponibili dalla procedura con esclusione dei libri e documenti contabili della fallita società e di quanto necessario per l'assolvimento degli obblighi istituzionali degli organi della procedura;

g) i crediti maturati e maturandi relativi al periodo di

competenza 1.7.1993-30.6.1994 dell'azienda fallita nonché quelli riguardanti la gestione della procedura concorsuale in atto ed i liquidi realizzati nel corso della stessa, resteranno ad esclusivo vantaggio del fallimento e dovranno essere riscossi dalla curatela. Qualora per errore o altro motivo, la società cessionaria ricevesse pagamenti di pertinenza della procedura concorsuale, dovrà versare immediatamente i relativi importi.

h) la procedura fallimentare si obbliga al pagamento dei debiti sportivi complessivamente vantati dalla Lega e dalla F.I.G.C., secondo le modalità concordate con gli organi medesimi come da comunicazione del 15.04.1994.

La cessione non comprenderà i debiti aziendali della fallita società ad eccezione dell'accollo del mutuo federale di cui alla lettera c);

La consultazione dell'inventario e della relazione peritale del Dott. Marco Tognacci e del Sig. Eraldo Pecci sarà possibile presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rimini.

## 2 PREZZO DI APERTURA DELL'INCANTO

Il prezzo base d'asta è di L.200.000.000 (duecentomilioni), oltre imposte come per legge, giusta determinazione degli esperti incaricati Dott.Marco Tognacci e Eraldo Pecci, con offerta minima in aumento di L.10.000.000.

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro



30 giorni.




### 3 OFFERTE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Ogni offerente dovrà depositare in Cancelleria domanda di partecipazione all'asta in bollo di L.15.000 indicazione di tutte le generalità dell'offerente entro le ore 11 del giorno precedente l'incanto ed esibire i due assegni circolari intestati al Curatore del fallimento "Rimini calcio S.p.a.:

- a) assegno pari al 10% del prezzo base a titolo di cauzione.
- b) assegno pari al 15% dello stesso prezzo per spese di trasferimento, salvo rimborso o integrazione.

In caso di aggiudicazione gli assegni suddetti, previa girata alla Cancelleria Fallimentare, saranno trattenuti dal Cancelliere prima della sottoscrizione del verbale da parte dell'aggiudicatario e prima del decreto di chiusura del Giudice Delegato.

Per la partecipazione all'incanto, l'offerente dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 16 bis N.O.I.F. della F.I.G.C., che il legale rappresentante della costituenda o costituita società sportiva e/o ente cui verrà assegnato il titolo sportivo della società fallita, non detiene partecipazioni, a nome proprio o anche per interposta persona fisica o giuridica, in società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico; l'eventuale



20

dichiarazione mendace sul punto - oltre a costituire reato -  
comporterà la revoca dell'aggiudicazione e la confisca della  
cauzione.

#### 4 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il proponente, divenuto aggiudicatario, si obbliga a  
richiedere alla F.I.G.C. il trasferimento del titolo sportivo  
in forza dei seguenti adempimenti:

a) la domanda dovrà essere presentata da società di capitali  
avente statuto conforme alle previsioni della F.I.G.C. e  
dovrà aver ottenuto la affiliazione in data successiva alla  
dichiarazione di fallimento;

b) la società cui potrà essere riconosciuto, ad insindacabile  
giudizio il titolo sportivo, si obbliga a richiedere  
l'iscrizione al campionato di competenza alle condizioni  
tutte che saranno determinate in via esclusiva dalla  
Federazione Italiana Giuoco Calcio anche attraverso il suo  
organo di controllo CO.VI.SO.C. e quindi anche con riguardo  
alla Lega di appartenenza.

c) la società si impegna incondizionatamente ad adottare la  
denominazione Rimini Calcio Football Club, seguita dalla  
forma societaria prescelta, salva ogni diversa determinazione  
degli organi competenti della F.I.G.C.

Resta ad esclusivo carico dell'aggiudicatario ogni  
rischio inerente le difformi valutazioni rimesse alla sola  
competenza della F.I.C.G. e della Lega Calcio, ivi compreso

il mancato riconoscimento del titolo sportivo, ogni eccezione  
e/o contestazione sin da ora rimossa in sede di pagamento del  
prezzo.

L'aggiudicatario inoltre si obbliga a concedere in uso  
gratuito alla procedura locali adeguati alle necessità e agli  
incombenti della procedura medesima, per il tempo dalla  
stessa ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio.

5 PUBBLICITA'

Il curatore provvederà immediatamente a dare pubblicità  
adeguata alla presente ordinanza mediante pubblicazione per  
estratto sui giornali "Il Resto del Carlino", e "Corriere  
dello Sport - Stadio".

Rimini, li 15.04.1994

Il Giudice Delegato

Dott. Guido Federico

*Di Cancelli*  
*[Signature]*

*[Signature]*

